REGOLAMENTO (CE) N. 275/94 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 1994

che assoggetta le importazioni di determinati prodotti della pesca al rispetto del prezzo di riferimento

(Testo rilevante ai fini dello SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1891/93 [2], in particolare l'articolo 22, paragrafo 6,

considerando che l'articolo 22, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3759/92 dispone tra l'altro che, qualora il prezzo franco frontiera di un determinato prodotto, importato dai paesi terzi, sia inferiore al prezzo di riferimento e siano importati quantitativi significativi di questo prodotto, le importazioni dei prodotti elencati tra l'altro nell'allegato I, parte A, nell'allegato IV, parte B e nell'allegato V, possono essere assoggettate alla condizione che il prezzo franco frontiera sia almeno pari al prezzo di riferimento;

considerando che, con regolamento (CEE) n. 3191/82 della Commissione [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 3474/85 [4], sono state fissate le modalità d'applicazione del regime dei prezzi di riferimento nel settore dei prodotti della pesca, in particolare la determinazione del prezzo franco frontiera di cui all'articolo 22, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3759/92;

considerando che, con regolamento (CE) n. 3601/93 della Commissione [5], sono stati fissati i prezzi di riferimento dei prodotti della pesca per la campagna di pesca 1994;

considerando che nel corso degli ultimi mesi sono stati constatati sul mercato comunitario, per quantitativi importanti di taluni prodotti della pesca, prezzi franco frontiera inferiori ai prezzi di riferimento loro applicabili; che tale situazione rischia di compromettere le misure di stabilizzazione sui mercati comunitari; che questa situazione provoca, nel settore della pesca, gravi difficoltà economiche che richiedono, viste le circostanze eccezionali, l'adozione di misure immediate; che, in queste condizioni e per evitare perturbazioni determinate da offerte a prezzi anormalmente bassi, è opportuno assoggettare le importazioni dei prodotti in causa al rispetto del prezzo di riferimento, misura di protezione strettamente necessaria per ovviare alla situazione;

considerando che, conformemente all'articolo 22, paragrafo 6, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3759/92, la Commissione può adottare la misura prevista dal presente regolamento nell'intervallo tra le riunioni periodiche del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti della pesca figuranti nell'allegato è soggetta alla condizione che il prezzo franco frontiera sia almeno pari al prezzo di riferimento indicato nello stesso allegato.

2. Il presente regolamento non si applica ai prodotti congelati di cui in allegato per i quali può essere fornita la prova, ritenuta soddisfacente dalle autorità nazionali competenti, che all'entrata in vigore del presente regolamento erano in viaggio verso il territorio della Comunità, purché l'immissione in libera pratica abbia avuto luogo entro il 28 febbraio 1994.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile sino al 15 marzo 1994.

[1] GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1.
[2] GU n. L 172 del 15. 7. 1993, pag. 1.
[3] GU n. L 338 del 30. 11. 1982, pag. 13.
[4] GU n. L 333 dell'11. 12. 1985, pag. 16.
[5] GU n. L 330 del 30. 12. 1993, pag. 17.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 1994.

Per la Commissione
Yannis PALEOKRASSAS
Membro della Commissione

ALLEGATO

1. **Prodotti freschi o refrigerati**

Specie	Dimensioni (1)	Prezzi di riferimento (ECU/t)			
		Eviscerato, con testa (1)		Pesci interi (1)	
		Extra, A (1)	B (1)	Extra, A (1)	B (1)
Merluzzi bianchi della specie Gadus morhua ex 0302 50 10	1	926	874	669	514
	2	926	874	669	514
	3	874	720	514	412
	4	689	473	391	278
	5	484	278	288	185
Merluzzi carbonari (Pollachius virens) ex 0302 63 00	1	473	473	368	368
	2	473	473	368	368
	3	468	468	363	363
	4	378	273	200	147
Eglefini (Melanogrammus aeglefinus) ex 0302 62 00	1	660	586	513	440
	2	660	586	513	440
	3	564	476	396	271
	4	498	410	374	256
Naselli della specie Merluccius merluccius ex 0302 69 65	1	2 812	2 643	2 221	2 052
	2	2 137	1 996	1 659	1 518
	3	2 109	1 968	1 631	1 490
	4	1 799	1 659	1 406	1 153
	5	1 687	1 546	1 321	1 068
		Intero o eviscerato con testa		Prive della testa	
		Extra, A (1)	B (1)	Extra, A (1)	B (1)
Rana pescatrice (Lophius spp.) ex 0302 69 81	1	1 343	970	3 452	2 685
	2	1 716	1 343	3 261	2 493
	3	1 716	1 343	3 069	2 302
	4	1 437	1 063	2 685	1 918
	5	821	448	1 918	1 151

(1) Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3759/92.

2. **Prodotti congelati**

Prodotti	Presentazione	Prezzo di riferimento (in ECU/t)
1. Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac e Gadus macrocephalus) e pesce della specie Boreogadus saida	Interi :	
ex 0303 60 11, ex 0303 60 19, ex 0303 60 90, ex 0303 79 41	— con o senza testa	935
	Filetti :	
ex 0304 20 21 ex 0304 20 29	— blocchi industriali, con lische (« standard »)	2 032
	— blocchi industriali, senza lische	2 348
	— filetti individuali, con pelle	2 224
	— filetti individuali, senza pelle	2 567
	— blocchi presentati in imballaggi immediati inferiori a 4 kg	2 456
ex 0304 90 35 ex 0304 90 38 ex 0304 90 39	Tritati in blocchi (minced blocks)	1 008
ex 0303 60 11, ex 0303 60 19, ex 0303 60 90, ex 0303 79 41, ex 0304 90 35, ex 0304 90 38, ex 0304 90 39	Pezzi e altre carni	1 188

Prodotti	Presentazione	Prezzo di riferimento (in ECU/t)
2. Merluzzi carbonari (Pollachius virens)	Interi :	
ex 0303 73 00	— con o senza testa	615
	Filetti :	
ex 0304 20 31	— blocchi industriali, con lische (« standard »)	1 220
	— blocchi industriali, senza lische	1 344
	— filetti individuali, con pelle	1 247
	— filetti individuali, senza pelle	1 379
	— blocchi presentati in imballaggi immediati inferiori a 4 kg	1 408
ex 0304 90 41	Tritati in blocchi (minced blocks)	673
ex 0303 73 00, ex 0304 90 41	Pezzi e altre carni	809
3. Eglefini (Melanogrammus aeglefinus)	Interi :	
ex 0303 72 00	— con o senza testa	815
	Filetti :	
ex 0304 20 33	— blocchi industriali, con lische (« standard »)	1 820
	— blocchi industriali, senza lische	2 391
	— filetti individuali, con pelle	2 166
	— filetti individuali, senza pelle	2 487
	— blocchi presentati in imballaggi immediati inferiori a 4 kg	2 427
ex 0304 90 45	Tritati in blocchi (minced blocks)	805
ex 0303 72 00, ex 0304 90 45	Pezzi e altre carni	952
4. Naselli (Merluccius spp.)	Interi :	
ex 0303 78 10	— con o senza testa	771
	Filetti :	
ex 0304 20 57	— blocchi industriali, con lische (« standard »)	1 036
	— blocchi industriali, senza lische	1 220
	— filetti individuali, con pelle	1 055
	— filetti individuali, senza pelle	1 132
	— blocchi presentati in imballaggi immediati inferiori a 4 kg	1 197
ex 0304 90 47	Tritati in blocchi (minced blocks)	777
ex 0303 78 10 ex 0304 90 47	Pezzi e altre carni	1 023
5. Merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma)	Filetti :	
ex 0304 20 85	— blocchi industriali, con lische (« standard »)	933
	— blocchi industriali, senza lische	1 086